

CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DELLE PARTI COMUNI, ROTAZIONE SACCHI ED ESPOSIZIONE RIFIUTI DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DI INARCASSA SITI NELLA REGIONE LOMBARDIA

Tra Inarcassa, Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti, Associazione di diritto privato con sede in Roma, via Salaria 229, codice fiscale 80122170584, di seguito denominata "Committente", nella persona del --, domiciliato per la carica presso la sede,

E

L'Impresa -- P.IVA --, di seguito denominata anche "Società", in persona del suo legale rappresentante --, domiciliato per la carica presso la sede dell'Impresa sita in --, --;

PREMESSO

- che l'Impresa --, con sede in --- è risultata aggiudicataria della procedura aperta comunitaria denominata GAP 18/13, relativa al servizio di pulizia delle parti comuni (interne ed esterne), rotazione sacchi ed esposizione rifiuti, per trentasei mesi, dei seguenti complessi immobiliari di proprietà della Committente:

- Milano, Via Frigia 27
- Brescia, Via Orzinuovi 111
- Segrate, Centro Direzionale Milano Oltre, Palazzo Cimabue
- Cernusco Sul Naviglio, Centro Direzionale Summit
- Agrate Brianza, Centro Direzionale Colleoni, Palazzi Sirio e Taurus
- Milano, Via Albricci 10
- Milano, Via Paolo Da Cannobio 33

- che il CIG è : 513618411F

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - OGGETTO

L'appalto di cui al presente contratto ha per oggetto il servizio di pulizia delle parti comuni (interne ed esterne), rotazione sacchi ed esposizione rifiuti dei seguenti complessi immobiliari:

- Milano, Via Frigia 27
- Brescia, Via Orzinuovi 111
- Segrate, Centro Direzionale Milano Oltre, Palazzo Cimabue
- Cernusco Sul Naviglio, Centro Direzionale Summit
- Agrate Brianza, Centro Direzionale Colleoni, Palazzi Sirio e Taurus
- Milano, Via Albricci 10

- Milano, Via Paolo Da Cannobio 33

Per l'immobile in Brescia, Via Orzinuovi 111, è previsto anche il servizio di giardinaggio.

Per l'immobile di Milano, Via Paolo Da Cannobio 33, il servizio non sarà operativo dalla data di decorrenza del contratto ma potrà essere avviato, a richiesta della Committente, in tempi successivi.

L'impresa assume l'appalto alle condizioni di cui al presente contratto ed allegati che ne costituiscono parte integrante e sostanziale e con particolare riferimento al Capitolato Speciale riguardo alle modalità di prestazione del servizio per ciascun immobile.

La Committente si riserva la facoltà di ridurre, in tutto o in parte, le prestazioni presso uno o più immobili con conseguente, proporzionale, riduzione del compenso. Qualora tutti gli immobili fossero ceduti e/o cartolarizzati, il contratto sarà rescisso di diritto.

ART. 2 - DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO

Costituiscono parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente allegati, i seguenti documenti:

1. Capitolato speciale d'appalto e suoi allegati
2. Offerta dell'Impresa
3. DUVRI e Piano per la sicurezza

In caso di contrasto fra i suddetti documenti si applicano le disposizioni più favorevoli per Inarcassa o, in subordine, nell'ordine, quelle contenute nel presente contratto e nel Capitolato speciale.

ART. 3 - DURATA E IMPORTO DEL CONTRATTO

Il presente contratto decorre dalla data di sottoscrizione ed ha durata 36 (trentasei) mesi.

L'importo complessivo del contratto è determinato in € -- oltre IVA ed oneri per la sicurezza, pari questi ultimi ad € 5.010,00 oltre IVA, come derivato dall'applicazione del ribasso unico percentuale offerto ed aggiudicato in sede di gara, pari al -- % sull'importo a base d'asta, esclusi gli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso. Con la firma del presente contratto l'Impresa riconosce la remuneratività dei prezzi offerti e dichiara di aver valutato nell'offerta tutte le circostanze, anche ambientali, che influiscono o possano influire sui costi dei materiali, della manodopera, e di quant'altro occorra per l'esecuzione del servizio.

Per tutta la durata del contratto è esclusa l'applicazione di qualunque forma di revisione dei prezzi pertanto gli stessi sono da considerarsi fissi ed invariabili. L'Impresa alla scadenza dell'appalto, è tenuta, nelle more dell'espletamento della nuova gara, e comunque per un periodo non eccedente un semestre, alla prosecuzione del servizio agli stessi patti e condizioni e nei limiti delle prestazioni richieste da Inarcassa, sino alla consegna del servizio al nuovo aggiudicatario.

ART. 4 - RECESSO

Dal presente contratto la Committente potrà recedere, in qualunque momento ed anche senza giustificato motivo o giusta causa, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni inviato all'Impresa a mezzo raccomandata A.R., senza che l'Impresa possa pretendere alcunché a tale titolo (es. multe penitenziali ecc.).

ART. 5 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Inarcassa avrà facoltà di risolvere il presente contratto con effetto immediato senza necessità di diffida o messa in mora, mediante semplice comunicazione scritta da inviarsi a mezzo lettera raccomandata A.R. qualora la società non adempia ad una soltanto delle seguenti obbligazioni:

- Adempimenti di cui agli articoli 6, 8, 9, 10, 15, 18 e 19;
- Obbligo di riservatezza di cui all'articolo 11;
- Dopo tre inadempienze, debitamente contestate, circa la perfetta esecuzione del servizio, anche se Inarcassa non abbia di fatto applicato la penale di cui al successivo articolo 12. Per "debitamente contestata" intendersi comunicazione scritta resa a mezzo lettera raccomandata A.R. o PEC;

In caso di risoluzione del contratto, in esecuzione del primo comma del presente articolo, Inarcassa si riserva di procedere in danno.

ART. 6 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI, SICUREZZA SUI POSTI DI LAVORO.

Nell'esecuzione del servizio e nello svolgimento di qualsiasi attività ad esso relativa, l'Impresa è tenuta a rispettare scrupolosamente tutte le leggi e i regolamenti, nonché le prescrizioni e raccomandazioni degli Organi competenti, in particolare adottando e facendo adottare tutte le misure e cautele necessarie a garantire la salvaguardia e l'incolumità delle persone addette al servizio e dei terzi, nonché ad evitare danni a beni sia pubblici che privati. Si impegna, pertanto, ad osservare e far osservare tutte le leggi, i regolamenti, le prescrizioni e le raccomandazioni applicabili in materia di lavoro e previdenza sociale, assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e malattie professionali, sicurezza sui posti di lavoro, smaltimento dei rifiuti, quali a titolo esemplificativo e non limitativo:

D.Lgs. 09.04.2008 n. 81 Testo Unico in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

D.P.R. 01.09.1956 n. 302 norme integrative e generali degli infortuni sul lavoro;

Prescrizioni e raccomandazioni della società di smaltimento dei rifiuti;

Prescrizioni e raccomandazioni della società di erogazione di energia elettrica;

Prescrizioni e raccomandazioni Istituto Igiene, Ispettorato del Lavoro, A.S.L., VVF.

Sarà a cura e spese dell'impresa la fornitura di qualsiasi mezzo di protezione individuale del personale atto ad evitare infortuni derivanti dai rischi specifici delle prestazioni richieste. L'impiego di qualsivoglia utensile, attrezzatura o macchinario da parte dell'Impresa sarà a totale e completo rischio della stessa, la quale, in ogni caso, sarà tenuta a verificare la esatta conformità dei mezzi, dei materiali, delle attrezzature o macchinari a tutte le prescrizioni di legge e regolamenti vigenti e successive integrazioni. L'Impresa dovrà in ogni momento, ed a semplice richiesta di Inarcassa, dimostrare di aver provveduto a quanto sopra e sarà comunque responsabile, in relazione al servizio affidato, per tutti i danni di qualsiasi natura derivanti all'Impresa stessa, all'Inarcassa e/o a terzi.

ART. 7 - CAUSA DI FORZA MAGGIORE E DELIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ.

Sono unicamente ed espressamente esclusi dalla responsabilità dell'Impresa i disservizi ed i danni causati da terzi o da calamità naturali, nonché quelli derivati da cause di forza maggiore o comunque al di fuori del suo controllo.

ART. 8 - DOVERI DI INFORMAZIONE

L'Impresa è tenuta ad ottemperare alle richieste di informazione ed all'invio, ad Inarcassa, della documentazione che le venga richiesta purché attinente al contenuto del contratto.

L'impresa si impegna a sostituire a semplice richiesta della Committente, il personale che non dovesse essere di gradimento di quest'ultima o del suo rappresentante in loco.

In conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro (D.Lgs. 81/08), la Ditta è tenuta alla presentazione del proprio piano di sicurezza e coordinamento predisposto in ordine all'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto.

ART. 9 - DIVIETO DI CESSIONE

E' fatto divieto all'impresa di cedere in tutto o in parte a terzi il presente contratto nonché i crediti da esso nascenti.

ART. 10 - DIVIETO DI SUBAPPALTO E RISPETTO DI NORME CONTENUTE NEL C.C.N.L.

La Ditta è tenuta ad applicare le norme contenute nel C.C.N.L. come pure ad osservare le disposizioni contenute nella Legge del 23/10/60 n.1369 ed eventuali successive modificazioni concernenti il divieto di affidare in appalto o subappalto o qualsiasi altra forma, anche a società cooperative l'esecuzione delle prestazioni di lavoro.

ART. 11 - OBBLIGO DI RISERVATEZZA

La società assume l'obbligo di mantenere riservati, non divulgare e non utilizzare ai fini di sfruttamento commerciale i dati e le informazioni di cui venga in possesso in ragione dell'esecuzione del presente contratto.

ART. 12 - PENALI

Fatte salve le penali di cui all'art. 11 del Capitolato d'Oneri e cumulandole a queste, in caso di ritardi rispetto ai tempi fissati per l'esecuzione del servizio, Inarcassa applicherà per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo, una penale pari all' 1% (l'unpercento) dell'importo del servizio. La suddetta penale non potrà comunque eccedere il limite del 10% dell'importo contrattuale. Farà fede per l'applicazione della penale la sola contestazione formale da parte di un funzionario della Inarcassa, o di personale incaricato, mediante lettera, fax o altro strumento elettronico idoneo; la Ditta dovrà comunicare in ogni caso le proprie controdeduzioni alla Committente nel termine massimo di giorni lavorativi 3 (tre) dalla stessa contestazione. Qualora dette controdeduzioni non siano accoglibili a insindacabile giudizio del Committente, saranno applicate all'impresa le penali come sopra indicate. L'applicazione delle penali verrà comunicata alla Ditta aggiudicataria a mezzo raccomandata A.R.. In luogo delle suddette penalità la Committente si riserva di rivolgersi ad altre Imprese per le prestazioni non eseguite; le spese sostenute devono essere rimborsate a semplice richiesta o saranno compensate a valere sui successivi pagamenti, senza che si possa eccepire alcunché al riguardo.

Resta salvo comunque, in ogni caso, il diritto dell'Inarcassa alla risoluzione del contratto ed al risarcimento del danno ulteriore.

ART. 13 - SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

Salvo preavviso scritto di almeno 15 (quindici) giorni, Inarcassa è autorizzata, per cause di forza maggiore, a sospendere il servizio e con esso il pagamento dei relativi canoni.

ART. 14 - FATTURAZIONE E SISTEMI DI PAGAMENTO.

Il pagamento del canone avverrà secondo quanto disposto all'art. 10 del Capitolato Speciale. Inarcassa provvederà alla liquidazione delle fatture accettate a 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della fattura mediante bonifico bancario. Le fatture dovranno riportare tassativamente il numero di

CIG e di ODA ed il relativo rilascio che, qualora non comunicati dalla Committente, sarà onere dell'Appaltatore richiedere. In assenza di tale indicazione, Inarcassa non garantisce la puntualità dei pagamenti.

ART. 15. CAUZIONE DEFINITIVA

L'Impresa versa, contestualmente alla firma del presente contratto, una cauzione definitiva pari almeno al 10% dell'importo contrattualizzato, da costituirsi ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 163/06, recante le seguenti clausole:

- a) pagamento a semplice richiesta di Inarcassa ed anche in presenza di contestazioni o eccezioni giudiziali o extragiudiziali;
- b) esclusione del beneficio della preventiva escussione del debitore principale.

Il deposito cauzionale è mantenuto nell'ammontare stabilito per tutta la durata del contratto e fino a 60 giorni dalla scadenza naturale del contratto.

ART. 16 -OBBLIGHI DELL'IMPRESA RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall'art.3 della legge n.136/2010, relativi ai pagamenti di cui al presente contratto:

1. L'Impresa assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

2. L'Impresa si impegna a dare immediata comunicazione a Inarcassa ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di competenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

3. L'Impresa dichiara che gli estremi identificativi del conto corrente dedicato ai pagamenti dei contratti stipulati con Inarcassa sono:

Estremi identificativi

- ISTITUTO

- AGENZIA

-C/C - IBAN

Generalità persone delegate a operare:

Nome e Cognome:

_____Cod.Fiscale_____

ART. 17 - ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITÀ CIVILE

Inarcassa è sollevata da qualsiasi responsabilità per tutti i danni che dovessero verificarsi alla sua proprietà, o a quella di terzi, nonché alle persone terze, considerando come terzi anche i dipendenti di Inarcassa, in dipendenza delle prestazioni oggetto del presente contratto e per qualunque danno in qualsiasi modo prodottosi per colpa dell'appaltatore. Questi si impegna a depositare presso la Cassa copia della polizza di assicurazione per responsabilità civile con i seguenti massimali: R.C.T. non inferiore ad euro 2.000.000,00 (duemilionicinquecentomila/00) per sinistro, € 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila/00) per persona per sinistro ed € 100.000,00 (centomila/00) per cose/animali.

ART. 18 - SOSTITUZIONE ADDETTI

L'Impresa assicura alla Committente discrezione, buona condotta, puntualità, scrupolosità e decoro dei suoi dipendenti destinati all'esecuzione del servizio. Su richiesta scritta di Inarcassa, la Ditta si impegna a sostituire in qualsiasi momento quei dipendenti destinati all'esecuzione del servizio che non risultino di gradimento della Committente.

ART. 19 - TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEL PERSONALE

L'Impresa dovrà corrispondere ai suoi dipendenti, addetti al servizio regolato dal presente contratto, il trattamento economico e normativo previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro. L'impresa è tenuta, inoltre, al rispetto delle norme previdenziali ed antinfortunistiche del settore di appartenenza, previste dalle leggi e dai contratti collettivi, nonché dalle norme e disposizioni che saranno emanate nel periodo di validità del presente appalto. L'Impresa si impegna, comunque, a sollevare Inarcassa da ogni pretesa che possa venire avanzata, a qualsiasi titolo, verso di essa da parte dei dipendenti della Ditta. La documentazione originale relativa all'avvenuto pagamento dei contributi (libri paga, modelli 01/M, DM10) dovrà in ogni momento essere esibita alla Committente a semplice richiesta di quest'ultima, così come stabilito dall'art.5 della legge 23.1.94 n.82.

ART. 20 - ONERI A CARICO DELL'IMPRESA

A titolo indicativo e non limitativo, sono a carico dell'impresa i seguenti oneri:

- fornitura, trasporto, carico, scarico e distribuzione dei materiali e delle attrezzature;
- mano d'opera specializzata, in regola con gli adempimenti assicurativi, previdenziali e contributivi;
- attrezzature a norma complete di accessori di funzionamento;
- materiali di protezione individuale dei propri dipendenti;
- pulizie finali e sgombero materiali, imballi, etc.;
- trasporto a discarica autorizzata di materiali o rifiuti speciali;
- eventuali sopralluoghi per la determinazione delle prestazioni da eseguire.

ART. 21 - INCOMBENZE A CARICO DEL COMMITTENTE

L'Inarcassa dovrà fornire alla Ditta:

- l'acqua;
- l'energia elettrica necessaria al funzionamento delle attrezzature e dei macchinari per le pulizie;

ART. 22 – FORO COMPETENTE

Per tutte le questioni che dovessero insorgere relativamente al presente contratto e/o agli altri documenti in esso richiamati è competente in via esclusiva il Foro di Roma.

ART. 23 – SPECIFICHE DEL SERVIZIO

Il servizio di pulizia oggetto del presente contratto è esplicitato nel Capitolato speciale.

ART. 24 - AUTORIZZAZIONE ALL'USO DEI DATI PERSONALI (D.lgs.vo n. 196 l 30/6/2003)

Con la sottoscrizione del presente contratto l'impresa autorizza la Committente ad utilizzare, ai fini dell'espletamento delle procedure e attività contrattuali, i propri dati nonché quelli relativi al proprio personale dipendente impiegato nell'esecuzione delle prestazioni previste dal presente contratto.

ART. 25 - SPESE DI REGISTRAZIONE

Il presente contratto sarà soggetto a registrazione soltanto in caso d'uso. A tal proposito la Ditta si impegna a rimborsare, dietro semplice richiesta della Committente, le spese relative all'imposta di registro nella misura stabilita dalle norme vigenti.

Roma, lì.

L'IMPRESA

INARCASSA

Ai sensi dell'art. 1341 , 2° comma Cod. Civ. la Ditta dichiara di approvare specificatamente gli articoli: 4 (Recesso); 5 (clausola risolutiva espressa); 8 (Doveri di informazione); 9 (Divieto di cessione); 10 (Divieto di subappalto e rispetto di note contenute nel C.C.N.L.); 12 (Penali); 14 (Fatturazione e sistemi di pagamento); 18(Sostituzione addetti); 20 (oneri a carico dell'impresa); 22 (Foro competente); 24 (Autorizzazione all'uso dei dati personali); 24 (Spese di registrazione).

Roma, lì _____

L'IMPRESA

INARCASSA